

COMUNE DI PORRETTA TERME

(Provincia di Bologna)
Piazza Della Libertà 13 – 40046 – Porretta Terme

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE AGGIORNAMENTO
GRADUATORIA ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE ALLOGGI E.R.P.
(CASE POPOLARI)

(L.R. n. 24/2001 – Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 74/2003 e modificato con Delibera C.C. n. 24/2008)

Il Responsabile del Settore

Visti:

- la Legge Regionale 8.8.2001 n. 24;
- le Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 327/2002, n. 390/2002, n. 391/2002, n. 395/2002, n. 485/2002, n. 468/2007;
- la Legge 30.7.2002 n. 189;
- la Determina Regionale n. 5072/2007;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dell'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di E.R.P. con la Legge Regionale n. 24/2001, approvato con D.C.C. n. 74 del 27.11.2003 modificato con D.C.C. n. 24 del 21.4.2008;

RENDE NOTO

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili, ubicati nel territorio comunale, sono assegnati ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente secondo l'ordine di priorità fissato da una graduatoria aperta, la quale viene aggiornata ogni sei mesi da una Commissione Tecnica.

Le domande per l'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione in locazione degli alloggi E.R.P. possono essere presentate in qualunque momento dell'anno e verranno inserite, in base al punteggio attribuito, nella graduatoria aperta.

Il primo aggiornamento della graduatoria sarà effettuato in relazione all'esame delle domande presentate entro il 31 maggio di ogni anno.

Il secondo aggiornamento della graduatoria sarà effettuato in relazione all'esame delle domande presentate entro il 30 novembre di ogni anno.

Requisiti per la presentazione della domanda.

A norma dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e delle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 327/2002, n. 395/2002 e n. 485/2003, n. 468/2007 e la determinazione n. 5072 del 24.4.2007, possono presentare domanda, o integrare la domanda già presentata nella graduatoria precedente, tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, **alla data di presentazione della domanda:**

A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente

(Requisito previsto solo per il richiedente)

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

A.3) il cittadino straniero, ai sensi dell'art. 27 L. 30.07.2002, n. 189, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) Residenza o attività lavorativa nel Comune di Porretta Terme

(È richiesto uno dei seguenti requisiti solo al richiedente)

B.1) residenza anagrafica nel Comune di Porretta Terme;

B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Porretta Terme (occorre una dichiarazione del datore di lavoro attestante che il lavoro viene svolto per almeno il 70% nel territorio comunale di Porretta Terme);

B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Porretta Terme;

B.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

C) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili

(la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Porretta è pari ad Euro 108,45 rivalutata del 5%)

C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati nell'ambito della Provincia di Bologna, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Porretta Terme, tenuto presente che Porretta è zona censuaria unica;

C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro-quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Porretta Terme, tenuto presente che Porretta è zona censuaria unica;

C.3) nei casi di cui sopra, la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente, si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

D) Assenza di precedenti assegnazioni e/o contributi

D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/1977 o della L. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.;

D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) Reddito per l'accesso

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

E.1) Il valore **I.S.E.** del nucleo richiedente **non deve superare Euro 34.308,60** ;

Il patrimonio mobiliare dello stesso nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di Euro 15.493,71); il limite di Euro 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

E.2) Il valore **I.S.E.E.** del nucleo richiedente **non deve superare Euro 17.154,30** ;

Il valore I.S.E.E., di cui sopra, è diminuito, ai soli fini dell'accesso, del 20%:

- a) *per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione,*
- b) *per i nuclei con reddito derivante esclusivamente da pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni.*

Le condizioni a) e b), riferite al valore I.S.E.E., non sono tra loro cumulabili.

Definizione di nucleo familiare avente diritto

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e in applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni:

- per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- i minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al solo richiedente che presenta domanda mentre i requisiti di cui alle lett. C),D) ed E) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di alloggio.

I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e al momento della verifica, prima dell'assegnazione.

CASI PARTICOLARI

I componenti il nucleo, fiscalmente a carico (con reddito inferiore o pari a Euro 2.840,51) non possono essere disgiunti dal nucleo del richiedente, pertanto non possono presentare autonoma domanda di assegnazione di alloggio.

Fatti salvi i casi indicati ai commi a), b), c), d), e) del punto 4 dell'art. 1 bis del D.P.C.M. n. 242/2001 **si prende in considerazione la situazione economica di entrambi i coniugi, anche se hanno diversa residenza anagrafica e anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone**, in quanto il coniuge non richiedente viene considerato facente parte dello stesso nucleo familiare del coniuge richiedente l'assegnazione dell'alloggio;

Con riferimento al punto 7 dell'art. 1 bis del citato D.P.C.M. n. 242/2001 **si prende in considerazione la situazione economica dei soli componenti il nucleo familiare richiedente l'assegnazione di un alloggio** (i componenti indicati nella domanda), mediante l'estrazione degli stessi dalla Dichiarazione e dalla Attestazione ISE/ISEE del nucleo familiare del richiedente.

Punteggi.

Le condizioni che danno diritto ai punteggi sono contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina dell'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di E.R.P., approvato con D.C.C. n. 74 del 27.11.2003 modificato con D.C.C. n. 24 del 21.4.2008, nonché nel modulo di domanda.

I punteggi vengono attribuiti sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal richiedente nella domanda.

Contenuto e modalità di presentazione delle domande.

Le domande devono essere compilate **esclusivamente** sui moduli predisposti dal Comune, in distribuzione presso l'Ufficio Casa del Comune di Porretta Terme.

Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dagli artt. 7 e 8 del vigente regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il richiedente, dichiara nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare richiedente i requisiti di cui al punto 2 del presente bando.

Il richiedente esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2003.

La domanda compilata in ogni sua parte relativa al possesso dei requisiti, contrassegnata nelle caselle relative all'attribuzione di ciascun punteggio a cui l'interessato dichiara di avere diritto e corredata di tutti i certificati e di tutti i documenti che devono essere allegati, dovrà essere consegnata al Comune di Porretta Terme – Ufficio Protocollo – Piazza Libertà 13 – 40046 Porretta Terme - con le seguenti modalità:

- a) a mano e sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario ricevente;
- b) già sottoscritta dal richiedente e spedita per posta a mezzo Raccomandata A.R. all'indirizzo sopra indicato;

In quest'ultimo caso deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) attestazione ISE-ISEE con redditi riferiti all'ultima dichiarazione reddituale disponibile del nucleo familiare ;
- b) la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISE, ISEE con modello base e con tutti i fogli allegati relativi a tutti i componenti del nucleo richiedente;
- c) fotocopia di un documento valido d'identità dell'intestatario della domanda;

d) tutte le certificazioni e le attestazioni richieste per l'accertamento dei requisiti e la convalida dei punteggi.

Le domande inviate per posta saranno considerate valide per l'aggiornamento della graduatoria solo se la loro data di partenza, risultante dal timbro postale, è avvenuta nei termini sopra indicati e se perverranno al Comune di Porretta Terme entro l'11 giugno per il primo aggiornamento ed entro il 10 dicembre per il secondo aggiornamento.

Il Comune di Porretta non assume responsabilità per l'eventuale dispersione delle domande inviate per posta dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per altri eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda va presentata, a pena di esclusione, utilizzando il modulo appositamente predisposto dal Comune. Si procederà altresì all'esclusione della domanda non sottoscritta dal richiedente.

Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente dichiara sotto la sua responsabilità di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, la idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

La procedura di aggiornamento della graduatoria, nonché i criteri di ordinamento delle domande nella graduatoria stessa e relativi aggiornamenti sono previsti dagli artt. 10-bis e 10-ter del Regolamento Comunale citato in premessa.

Dalla Residenza Municipale, addì 11 Gennaio 2010.

Il Responsabile del Settore
- Virgilio Neri -